

8. Ottavo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il principio del *nemo auditur*.
9. Nono motivo, vertente sul fatto che il CRU non ha preso in considerazione l'importanza delle sue precedenti azioni.
10. Decimo motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — Algebris (UK) e Anchorage Capital Group / CRU

(Causa T-2/19)

(2019/C 82/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Algebris (UK) Ltd (Londra, Regno Unito) e Anchorage Capital Group LLC (New York, New York Stati, Uniti) (rappresentanti: T. Soames, avvocato, R. East, Solicitor, N. Chesaites, e D. Mackersie, Barristers)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del CRU secondo cui non erano richieste valutazioni definitive ex post del Banco Popular Español S.A. ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11 del regolamento (EU) n. 806/2014; ⁽¹⁾
- condannare il CRU alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione del CRU, secondo cui non erano richieste valutazioni definitive ex post del Banco Popular Español S.A. ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11 del regolamento 806/2014, riposa su un errore di diritto in violazione dell'articolo 20, paragrafo 11 e/o dell'articolo 20, paragrafo 12 di tale regolamento, che richiede una valutazione definitiva ex post nei casi in cui l'adozione di misure di risoluzione si basi su una valutazione provvisoria che non rispettava i requisiti dell'articolo 20, paragrafi 1, e da 4 a 9, del regolamento 806/2014.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il CRU è incorso errori manifesti di valutazione nell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 11, del regolamento 806/2014 nella decisione impugnata, in quanto, nell'adottare tale decisione, il CRU è partito dall'erroneo assunto che non erano richieste valutazioni definitive ex post nel presente caso.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che, nei limiti in cui la decisione impugnata implica una decisione da parte del CRU di non aumentare il valore del corrispettivo di un euro pagato dal Banco Santander, S.A., ciò costituisce un errore di diritto e/o un errore manifesto di valutazione in violazione dell'articolo 20, paragrafi 11 e 12 del regolamento 806/2014.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il CRU ha violato il suo obbligo di motivazione della decisione impugnata, in contrasto con l'articolo 296 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).

Ricorso proposto il 4 gennaio 2019 — Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

(Causa T-5/19)

(2019/C 82/73)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clatronic International GmbH (Kempen, Germania) (rappresentante: O. Löffel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo PROFIL CARE — Domanda di registrazione n. 1 372 358

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 ottobre 2018 nel procedimento R 504/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2019 — Fastweb/Commissione

(Causa T-19/19)

(2019/C 82/74)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Fastweb SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Merola, L. Armati, A. Guarino ed E. Cerchi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea